

IPOTESI DI ACCORDO RELATIVO ALLA DISTRIBUZIONE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE DELL'A.D. ANNO 2009

PARTE I CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA DELL'ACCORDO

Art. 1

(Durata e campo di applicazione)

1. Le parti convengono che il presente Accordo abbia efficacia dal 1° gennaio 2009 fino alla sottoscrizione del successivo, e si riferisca al solo personale civile del Comparto Ministeri delle Aree prima, seconda e terza in servizio presso gli Enti del Ministero della Difesa.
2. Il presente Accordo non si applica al personale comunque in servizio presso gli Enti attribuiti alla gestione dell'Agenzia Industrie Difesa e al personale destinatario dell'indennità accessoria di diretta collaborazione prevista dall'art. 8, comma 10 del D.P.R. 14.5.2001, n. 241.

Art. 2

(Ammontare del fondo)

Le parti rilevano che l'ammontare del Fondo Unico di Amministrazione stanziato sul capitolo 1375 per l'esercizio finanziario 2009, è pari a complessivi € 72.634.789,00 al lordo degli oneri datoriali **per effetto dell'art. 67 della legge 6.8.2008, n. 133.**

Art. 3

(Determinazione del Fondo dell'Agenzia Industrie Difesa)

1. Le parti al fine di mantenere invariata la proporzione esistente tra il FUA della Difesa ed il Fondo dell'Agenzia Industrie Difesa, concordano di determinare l'ammontare di questo ultimo, adottando il medesimo parametro di riferimento utilizzato nel precedente esercizio.
2. La quantificazione, per tanto, delle risorse che alimentano il Fondo A.I.D. è determinata nella misura del 4,57% del FUA.
Tale aliquota, riferita al FUA 2009, consente di determinare l'ammontare del Fondo dell'AID nella misura di **€ 3.319.410,00.**
3. In sede di ripartizione delle somme che confluiranno nel FUA **ai sensi dell'art. 2, commi 33 e 34, legge 22.12.2008, n. 203 e dell'art. 6 CCNL 23.1.2009,** la predetta somma potrà essere integrata con apposito conguaglio atto ad assicurare alle Unità Produttive dell'AID lo stesso Fondo Unico di Sede pro capite medio riconosciuto agli Enti della Difesa.
4. All'utilizzo di dette risorse, che l'A.D. assegnerà compatibilmente con le esigenze di bilancio, l'Agenzia provvederà con un apposito Accordo con le OO.SS..

Parte II

POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 4

(Criteri per il riconoscimento delle posizioni organizzative e quantificazione della spesa)

1. Per quanto concerne le posizioni organizzative le parti ribadiscono la necessità di ridefinirne la disciplina in sede di stesura del prossimo Contratto Integrativo di Amministrazione, in armonia con quanto emergerà in tema di *“elevata professionalità”* nella prossima sessione contrattuale di comparto.
2. Nelle more della definizione di cui sopra, al fine di evitare una vacanza normativa dell'istituto delle p.o., le parti confermano per l'esercizio 2009 i criteri provvisori adottati nell'Accordo sul FUA 2008 e per tanto ad esso rinviano per quanto riguarda la disciplina dell'istituto in parola.

3. Per quanto concerne la quantificazione degli oneri della spesa relativa all'istituto delle P.O. essa ammonta ad € 2.752.409,00 al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro.

Art. 5
(Conferma dei criteri 2008)

1. In relazione a quanto concordato nel precedente articolo, i criteri per il riconoscimento delle PO 2009 sono confermati, con gli opportuni aggiornamenti, come di seguito indicato.
2. Le parti concordano di distinguere dette posizioni organizzative, tutte da conferire esclusivamente al personale della terza area, in tre distinte categorie. Tale distinzione viene operata in base alla rilevanza degli incarichi organicamente previsti per il personale della terza area indicati nei precedenti Accordi.
L'importo della indennità di posizione viene di conseguenza correlato alla categoria economica della posizione organizzativa.
3. Concordano altresì, nelle more della introduzione del nuovo ordinamento professionale ed in linea con il criterio fissato per la destinazione del personale riqualificato, nonché al conseguente futuro adeguamento degli organici degli Enti, di riconoscere in via transitoria come nuove posizioni organizzative, rispettivamente di terza e di seconda categoria, anche quelle relative agli incarichi attribuiti al personale riqualificato nelle ex posizioni C2 e C3, anche se non previsti negli organici attualmente vigenti.
4. Nei casi in cui i nuovi incarichi indicati al precedente comma 3 sono conferiti al medesimo funzionario che conserva la responsabilità di una posizione organizzativa riconosciuta nel precedente anno 2008, si dà luogo al pagamento della sola indennità riferita a quest'ultima.
Qualora, invece, detta ultima posizione organizzativa (prevista in organico) sia ricoperta da altro funzionario, i nuovi incarichi citati al comma 3 potranno essere retribuiti con il FUS ai sensi del successivo comma 6, e riconosciuti nei limiti previsti dalle procedure di cui ai successivi commi 8 e 9.
5. I contingenti – parziali e complessivo -, le posizioni organizzative e gli importi della relativa indennità, sono pertanto stabiliti come indicato nella seguente tabella e nell'allegato 1, parte integrante della presente intesa.

Categoria	n. unità	importo
I	165	1.633,00
II	651	1.333,00
III	907	1.033,00
Totale	1.723	

6. Il contingente di posizioni organizzative – come da tabella in allegato 1 - potrà essere rimodulato a seguito della ricognizione che verrà effettuata per procedere alla individuazione dei destinatari della correlata indennità per l'anno 2009, fermo restando l'ammontare degli importi tabellari previsti per singola categoria e, in ogni caso, l'ammontare complessivo della spesa indicato al precedente art. 4.
7. Le parti, considerato che la individuazione e la determinazione delle posizioni organizzative è di esclusiva competenza della contrattazione nazionale, stabiliscono che eventuali particolari incarichi, relativi a compiti di istituto attribuiti nel corso dell'anno, a seguito di contrattazione locale, con retribuzione a carico del FUS dell'Ente, potranno essere portati all'esame della contrattazione nazionale dell'anno successivo. Detti incarichi, quindi, potranno essere riconosciuti come posizioni organizzative solo ove la contrattazione nazionale ne accerti la rispondenza ai parametri previsti dalla normativa di comparto e di amministrazione.
8. Le parti, al fine di adeguare i risultati della ricognizione operata nel 2008 alle esigenze dell'anno 2009, fermo restando l'ammontare complessivo della spesa, convengono di riconoscere, in sostituzione delle posizioni organizzative soppresse o vacanti per l'intero anno 2009, altrettanti incarichi della medesima categoria economica risultati coperti nell'anno.
9. A tal fine saranno remunerati, in via prioritaria i corrispondenti incarichi attribuiti nel corso dell'anno 2008 con onere a carico del FUS, per i quali si sia accertata la rispondenza alla normativa di comparto e di amministrazione ai sensi dell'art. 7, comma 10, CCNI FUA 2008 e, in via

subordinata, le nuove posizioni che gli Organi di Vertice avranno segnalato in sostituzione alle corrispondenti posizioni soppresse o vacanti per l'intero anno.

10. Nel procedere alle suddette sostituzioni delle posizioni organizzative soppresse o vacanti per l'intero anno **2008** le parti concordano di applicare, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a. medesimo Ente;
 - b. medesima Forza Armata;
 - c. medesima categoria economica;
 - d. conferimento di incarichi come definiti al precedente comma 3;
 - e. maggiore fascia retributiva posseduta dal titolare;
 - f. maggiore anzianità anagrafica del titolare.
11. Le quote delle indennità non corrisposte relative a periodi di vacanza per una parte dell'anno, non possono confluire nel FUS del singolo Ente bensì rimangono nella disponibilità del FUA.

Art. 6

(P.O. – Interpretazione autentica)

Le parti, preso atto della recente proliferazione di incarichi intervenuta presso gli Enti della A.D., sovente non rispondenti ai criteri ed alle tipologie riconosciute dalla contrattazione di comparto e integrativa di amministrazione, forniscono di seguito una interpretazione autentica atta a garantire la corretta applicazione contenuta nell'allegato 1 al presente Accordo.

A tal fine chiariscono che:

- a. la *“titolarità di unità organica”* non può essere riferita agli incarichi relativi alle mere articolazioni interne di una Unità, ma deve corrispondere ad uffici che contemplino la direzione di personale, ad eccezione dei soli incarichi di *“Consulente giuridico”* e di *“Consigliere giuridico”*.
- b. gli incarichi di *“Consulente giuridico”* (incarico di I categoria) e di *“Consigliere giuridico”* (incarico di II categoria) assumono rilevanza di p.o. solo se conferiti presso Alti comandi, ovvero Stabilimenti/Arsenali/Poli delle FF.AA.
Presso ciascuna delle sopraccitate tipologie di enti non è possibile riconoscere più di un solo incarico di consulenza giuridica o consiliato giuridico.
E' escluso dal novero delle p.o. ogni altro incarico di consulenza o consiliato, comunque denominato, attribuito presso enti diversi dai succitati.
- c. Non assumono rilevanza di p.o. le qualifiche di *“responsabile”*, *“vice”*, ovvero di *“vicario”*, né sono riconosciuti quali p.o. gli incarichi di *“Capo segreteria”* e *“Capo sezione segreteria”*, salvo che esercitati presso Segreterie Particolari presso Uffici di livello dirigenziale generale.

Art. 7

(P.O. anno 2008 - Norma transitoria)

1. La ricognizione propedeutica al riconoscimento delle posizioni organizzative relative all'anno 2008, si conformerà al disposto contenuto nell'art. 6 di cui al presente Accordo.
2. Sono fatte salve, in ogni caso, le indennità corrisposte nei precedenti esercizi finanziari.

PARTE III PARTICOLARI POSIZIONI DI LAVORO – TURNI - REPERIBILITÀ

Art. 8

(Particolari posizioni di lavoro)

1. Le parti, preso atto delle particolari situazioni lavorative degli Enti della Amministrazione Difesa, già riconosciute per legge, e già definite nei precedenti Accordi (allegati da **2** a **11**), provvedono di seguito a riportarne la tipologia, denominandole *“particolari posizioni di lavoro”*:

- a) sede disagiata;
- b) rischio radiologico e indennità professionale;
- c) rischio, anche per operatori subacquei;
- d) bonifica campi minati;
- e) disattivazione di ordigni esplosivi;
- f) mansione ai centralinisti non vedenti;
- g) imbarco (su natanti e su unità navali di tutte le FF.AA.);
- h) indennità provvisoria per la distruzione delle armi chimiche.

2. La disciplina delle predette particolari posizioni di lavoro, opportunamente adeguata con le innovazioni apportate dall'art. 71, commi 1, 5 e 6, della legge 6.8.2008, n. 133 e tenuto conto delle vigenti leggi speciali, viene riportata nei rispettivi allegati sopra indicati.

Art. 9
(Turni)

1. In via preliminare le parti convengono che i turni relativi ai servizi di guardiania svolti dal personale appartenente al settore servizi generali con compiti di guardiania e vigilanza, siano integralmente a carico del FUA.
2. In deroga a quanto stabilito al successivo articolo **11**, comma 3, lettera c) le maggiori o le nuove esigenze di turni per l'anno **2009**, connesse a fattispecie diverse dalla guardiania svolta dal personale appartenente al settore servizi generali con compiti di guardiania e vigilanza, dovranno essere fronteggiate con le risorse a disposizione del FUS del singolo Ente senza alcuna ulteriore assegnazione.

Art. 10
(Reperibilità)

1. In via preliminare le parti convengono che la reperibilità relativa ai servizi di guardiania svolti dal personale appartenente al settore servizi generali con compiti di guardiania e vigilanza, sia integralmente a carico del FUA.
2. Per quanto riguarda, invece, la reperibilità correlata a servizi diversi dalla guardiania come specificati al comma 1, le parti, ritenendo che la stessa debba essere retribuita con il FUS a disposizione del singolo Ente interessato, concordano di procedere ad una specifica assegnazione di una quota di maggiorazione del FUS confermando, salvo minori esigenze, l'importo assegnato a tale titolo nel **2008**.
3. In deroga a quanto stabilito al successivo articolo **11**, comma 3, lettera c), ulteriori maggiori esigenze di reperibilità nel corso dell'anno **2009** connesse a fattispecie diverse dalla guardiania svolta dal personale appartenente al settore servizi generali con compiti di guardiania e vigilanza, dovranno essere fronteggiate con le risorse a disposizione del FUS del singolo Ente senza alcuna ulteriore assegnazione.

Art. 11

(Accantonamenti per le particolari posizioni di lavoro, i turni e le reperibilità)

1. Le parti, per coprire le esigenze relative alle particolari posizioni di lavoro, ai turni ed alla reperibilità dell'anno 2009, stabiliscono di accantonare le seguenti somme rispettivamente al netto e al lordo datoriale:

voci di spesa	importo netto datoriale	importo lordo datoriali
particolari posizioni di lavoro	€ 3.466.465,71	€ 4.600.000,00
turni	€ 6.480.783,72	€ 8.600.000,00
reperibilità	€ 2.788.244,16	€ 3.700.000,00

2. In base alle segnalazioni degli Enti, la D.G. per il personale civile elaborerà appositi elenchi con indicate, per ciascuno di essi, le assegnazioni da operare negli anzidetti limiti finanziari, per soddisfare le esigenze di particolari posizioni di lavoro, turni e reperibilità.

3. In base all'accantonamento effettuato ai sensi del precedente comma 1, si potranno verificare, in relazione alle segnalazioni recepite con i citati elaborati; alle effettive esigenze riscontratesi con il consuntivo di fine anno **2008**; nonché all'accantonamento operato con il presente accordo; i seguenti casi:
- a. esigenze effettive minori di quelle segnalate: la differenza costituisce anticipo del FUS dell'ente interessato. Si richiama in proposito la responsabilità diretta anche patrimoniale del direttore dell'ente ove, per retribuire altre situazioni di lavoro, si avvalga delle risorse previste per le particolari posizioni, i turni, la reperibilità;
 - b. esigenze effettive pari o superiori a quelle segnalate, ma pur sempre inferiori ai singoli accantonamenti di cui al precedente comma 1: sono finanziate nei limiti del rispettivo accantonamento; ciò che residua rimane nella disponibilità del FUA;
 - c. esigenze effettive superiori al singolo accantonamento: sono finanziate con ciò che residua nel FUA dagli altri accantonamenti (v. comma 1), ovvero, data l'esiguità della spesa, con le ulteriori somme che confluiranno nel FUA **come rammentato al successivo art. 14.**

Art. 12

(Accantonamento per l'indennità di mobilità)

1. Le parti, preso atto che il processo di ristrutturazione e razionalizzazione delle risorse in corso presso gli enti dell'A.D. comporta, tra l'altro, la necessità di riallocare il personale civile impiegato presso i predetti enti, convengono di accantonare dal Fondo Unico di Amministrazione un importo non superiore ad € 3.720.000,00 al lordo datoriale per soddisfare le esigenze connesse al trattamento economico di trasferimento.
2. Quanto residua dal parziale utilizzo del predetto accantonamento rimane nella disponibilità del FUA e confluisce, quale risorsa aggiuntiva, nella disponibilità del FUS di cui al successivo art. 14.
3. La corresponsione della correlata "*indennità di mobilità*" avrà luogo in conformità della disciplina contenuta nell'Allegato 12 così come novellato col presente accordo, e nel relativo Annesso "A".

PARTE IV

FONDO UNICO DI SEDE

Art. 13

(Fondo Unico di Sede – FUS)

1. Quanto residua del FUA a seguito dei precedenti accantonamenti risulta pari ad € **45.942.970,00**. Tale importo verrà utilizzato per remunerare, nell'ambito di quelle previste dall'art. 32 del CCNL 16.2.1999, altre finalità individuate tramite la contrattazione locale. A tal fine verrà assegnato ad ogni Ente detto stanziamento residuo in ragione di quota parte per ogni dipendente in servizio dal 1° gennaio 2009. L'importo medio pro capite che ne consegue è pari a:
 - € **1.453,06** al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro, corrispondenti ad € **1.095,00** al lordo degli oneri a carico del lavoratore
2. Detto "importo medio pro capite" costituisce la quota unitaria che, moltiplicata per il numero dei dipendenti in servizio al 1° gennaio presso un Ente, dà luogo alla determinazione dell'ammontare **complessivo del Fondo Unico di Sede a disposizione di ciascun Ente**. Tale Fondo, distribuito tra tutti i dipendenti in servizio nel corso dell'anno in base ai criteri fissati dalla contrattazione locale, dà a sua volta luogo all'importo che verrà effettivamente corrisposto ai singoli lavoratori.
3. Tale importo differisce da quello "medio" utilizzato per quantificare il Fondo, sia a causa delle cessazioni ed immissioni in servizio verificatesi durante l'anno, sia a causa delle differenziazioni da lavoratore a lavoratore, dovute ai criteri adottati dalla contrattazione locale per la distribuzione del FUS.

4. Le parti rammentano l'illegittimità della esclusione tra i destinatari del FUS del personale destinatario delle posizioni organizzative, richiamando al riguardo la responsabilità amministrativa dei dirigenti degli Enti.
5. Le parti ai fini di indicare alla contrattazione locale opportuni punti di riferimento nell'ambito dei quali procedere alla conclusione degli accordi per la distribuzione del Fondo Unico di Sede, rammentano l'**inderogabilità delle norme contenute nell'art. 71, comma 5, Legge 6.8.2008, n. 133** e la conseguente **nullità, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, di ogni clausola negoziale in contrasto** con la predetta disciplina legislativa.
6. Esse per tanto ribadiscono che ai fini della corresponsione di qualsiasi emolumento, indennità, o somma distribuita con il FUA/FUS, ***nell'eventuale parte destinata a compensare la presenza come elemento portante alla realizzazione dei progetti di lavoro***, tutte le assenze – comprese quelle per malattia, ferie e permessi – non sono equiparabili alla presenza in servizio, ad eccezione di:
 - a. **Congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata al lavoro, e congedo di paternità (astensioni obbligatorie);**
 - b. **Assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto;**
 - c. **Assenze dovute alla fruizione di permessi per citazione a testimoniare e per espletamento delle funzioni di giudice popolare;**
 - d. **Assenze previste dall'art. 4 comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53 (tre giorni annuali in caso di decesso o grave infermità di un congiunto);**
 - e. **Assenze, per i soli dipendenti portatori di handicap grave, dovute alla fruizione dei permessi di cui all'art. 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (permessi giornalieri ed orari previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 33 legge 104/1992).**
7. **Al fine di collegare la retribuzione di incentivazione all'effettivo conseguimento dei risultati e ai giorni di effettiva prestazione lavorativa – come da ultimo previsto dal comma 5 dell'art. 71 della legge 6.8.2008, n. 133 -, le indennità da erogare nell'ambito del FUS sopra determinato dovranno essere corrisposte agli aventi diritto sulla base dei criteri fissati in contrattazione locale in due o più soluzioni a decorrere dalla messa a disposizione delle risorse al singolo Ente e nei limiti delle stesse. Il saldo della quota di cui sopra potrà pertanto essere erogato a conclusione dei processi di misurazione e di valutazione dei risultati al 31 dicembre 2009.**

PARTE V ULTERIORI SOMME DEL FUA

Art. 14

(Ulteriori somme disponibili, Particolari Posizioni di Lavoro, Turni, Reperibilità)

1. Le parti considerato che lo stanziamento dell'anno 2009 sul cap. 1375 di cui al precedente art. 2, non comprende tutte le risorse destinate ad alimentare il Fondo Unico di Amministrazione (**si richiamano in proposito le risorse previste dai commi 33 e 34, dell'art. 2, legge 22.12.2008, n. 203 e dall'art. 6 CCNL 23.1.2009, nonché quelle relative al personale cessato nell'anno precedente: retribuzione individuale di anzianità; percorsi formativi; indennità di amministrazione**), convengono che dalle ulteriori somme che perverranno al FUA venga stralciata una quota destinata ad integrare il Fondo dell'Agenzia Industrie Difesa, in modo da assicurare le finalità previste **dall'art. 3, comma 3.**
2. Le parti convengono altresì che dalla parte residua delle predette disponibilità che confluiranno nel FUA, vengano attinte, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera c, le risorse necessarie a finanziare le maggiori esigenze relative a turni e reperibilità connesse esclusivamente a servizi di guardiana, svolti dal personale appartenente al settore servizi generali con compiti di guardiana e vigilanza, nonché le maggiori esigenze connesse alle particolari posizioni di lavoro previste dall'art. 8, riconducibili ad assegnazioni di nuovo personale in presenza di: sede disagiata, indennità professionale, rischio, bonifica campi minati, premio di disattivazione, mansione ai centralinisti non vedenti, imbarco, distruzione armi chimiche.

3. **Rammentano altresì che con apposito Accordo le somme di cui al comma 1 saranno utilizzate per finanziare l'indennità di mobilità ovemai l'accantonamento previsto dall'art. 12 non fosse sufficiente per soddisfare le esigenze dell'anno 2009.**

Art. 15

(Incrementi del Fondo Unico di Sede)

Al termine delle operazioni di cui ai precedenti articoli, quanto residua, sarà assegnato ad ogni Ente quale incremento del Fondo Unico di Sede (FUS), con il meccanismo previsto al precedente art. 13.

**PARTE VII
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 16

(Misurazione e valutazione della qualità dei servizi - Norme di rinvio)

Per quanto concerne la *“misurazione e valutazione della qualità dei servizi”* inerenti al rapporto di lavoro, prevista e disciplinata dagli artt. 21, 22 e 23 del CCNL 14.9.2007, le parti rinviano alle risultanze della contrattazione integrativa.

Art. 17

(Specchio di ripartizione)

Per una più capillare e dettagliata conoscenza del presente Accordo, viene annesso l'unito specchio (allegato 13) nel quale vengono riportati, anche al netto degli oneri datoriali, i vari stanziamenti citati negli articoli che precedono.

Art. 18

(Allegati)

Formano parte integrante del presente Accordo i seguenti allegati:

1. criteri per l'individuazione delle posizioni organizzative 2008 (art. 5);
2. indennità per sede disagiata (art. 8);
3. rischio radiologico ed indennità professionale (art. 8);
4. indennità di rischio – anche per operatori subacquei (art. 8);
5. indennità per bonifica dei campi minati (art. 8);
6. indennità per disattivazione di ordigni esplosivi (art. 8);
7. indennità per mansione ai centralinisti non vedenti (art. 8);
8. indennità di imbarco (su natanti e unità navali di tutte le FF.AA.) (art. 8);
9. indennità provvisoria distruzione armi chimiche (art. 8);
10. indennità per turni (art. 9);
11. indennità per reperibilità (art. 10);
12. indennità di mobilità con tabella retributiva in annesso “A” (art. 12);
13. distribuzione delle somme disponibili 2008 (art. 17).

Art. 21

(Modifiche agli allegati)

Vengono di seguito indicati gli allegati che hanno subito modifiche e/o integrazioni rispetto al 2008.

1. ALL. 1 - criteri per l'individuazione delle posizioni organizzative 2008 (art. 5);
2. ALL. 2 - indennità per sede disagiata (art. 8);
3. ALL. 3 - rischio radiologico ed indennità professionale (art. 8);
4. ALL. 7 - indennità per mansione ai centralinisti non vedenti (art. 8);
5. ALL. 12 - indennità di mobilità con tabella retributiva in annesso “A” (art. 12);

Dette modifiche, al fine di agevolarne la lettura, sono state evidenziate in grassetto.

ALLEGATO 1
(art. 5)
POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Anno 2008			
categoria	Tipologia dell'incarico organicamente previsto per la terza area	n. unità	Importi tabellari
I	<ul style="list-style-type: none"> • Direzione di Uffici/Servizi non dirigenziali prevista per la ex posizione economica C3 come indicato al successivo punto 4; • incarichi di consulenza organicamente previsti presso gli organi di vertice dell'Amministrazione; • consulente giuridico presso gli Alti Comandi territoriali. 	165	€ 1.633,00
II	<ul style="list-style-type: none"> • Titolarità di unità organizzativa organicamente prevista per la ex posizione economica C2 come indicato al successivo punto 4; • incarichi di studio organicamente previsti presso Uffici Legali di livello dirigenziale; • incarichi conferiti ai sensi dell'art. 5, comma 3. 	651	€ 1.333,00
III	<ul style="list-style-type: none"> • Titolarità di unità organica tecnica o amministrativa, prevista per la ex posizione economica C1 come indicato al successivo punto 4; • incarichi conferiti ai sensi dell'art. 5, comma 3; • Titolarità dell'ufficio cassa; • Incarico di consegnatario con l'obbligo della resa del conto giudiziale; • Incarico di ufficiale rogante; • Incarico di funzionario delegato alla spesa (incarico attribuito con D.M. di Bilandife); • Responsabile del servizio prevenzione e protezione. 	907	€ 1.033,00
TOTALE COMPLESSIVO		1.723	

1. Qualora una posizione organizzativa prevista per il personale militare sia ricoperta da personale civile **esclusivamente appartenente alla terza area**, allo stesso compete l'indennità nella misura prevista per la **categoria economica a cui appartiene la PO**.
2. Qualora un funzionario ricopra più incarichi che danno diritto all'indennità per posizione organizzativa, verrà comunque riconosciuta e corrisposta solo una posizione organizzativa.
3. L'indennità per posizioni organizzative rimaste vacanti per l'intero anno rientra nella disponibilità del FUA.
4. **Nelle more della definizione del nuovo ordinamento professionale e della revisione delle tabelle organiche, gli incarichi di riferimento sono quelli previsti per le ex posizioni economiche rispettivamente indicate.**

(*) NOTA: gli importi annui sopra indicati sono riferiti per tredici mensilità al netto degli oneri a carico del datore di lavoro

**ALLEGATO 2
(art. 8)****INDENNITA' PER SEDE DISAGIATA**

Importo € 45,45 mensili **(tale importo comprende la rivalutazione del 10% operata nel 2007.**

1. L'indennità per sede disagiata compete in misura unica mensile ai dipendenti in servizio presso località particolarmente isolate e disagiate, già individuate come tali per il personale militare.
2. La stessa compete anche a quel personale che si rechi nelle predette sedi saltuariamente per motivi di servizio in ragione di 1/22 o 1/26 a seconda dell'articolazione dell'orario di lavoro su 5 o 6 giorni settimanali.
3. L'indennità va corrisposta per tutti i giorni di effettivo servizio prestato e non si corrisponde durante i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi causa, fatte salve **le eccezioni previste dall'art. 71, comma 5, legge 6.8.2008, n. 133:**
 - a. **Congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata al lavoro, e congedo di paternità (astensioni obbligatorie);**
 - b. **Assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto;**
 - c. **Assenze dovute alla fruizione di permessi per citazione a testimoniare e per espletamento delle funzioni di giudice popolare;**
 - d. **Assenze previste dall'art. 4 comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53 (tre giorni annuali in caso di decesso o grave infermità di un congiunto);**
 - e. **Assenze, per i soli dipendenti portatori di handicap grave, dovute alla fruizione dei permessi di cui all'art. 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (permessi giornalieri ed orari previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 33 legge 104/1992).**
4. La decurtazione deve essere operata in ragione di un trentesimo per ciascun giorno di assenza, comprendendo nel computo i giorni festivi e i sabati inclusi nel periodo di assenza.

(*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore

**ALLEGATO 3
(art. 8)****INDENNITA' DI RISCHIO RADIOLOGICO E INDENNITA' PROFESSIONALE****A) INDENNITÀ DI RISCHIO RADIOLOGICO**

1. I destinatari dell'indennità di rischio radiologico sono i dipendenti sottoposti a rischio da radiazioni negli ambienti di lavoro classificati secondo le modalità di cui al D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 ed in particolare nell'Allegato III al suddetto Decreto che ha classificato il personale esposto in Categoria A e Categoria B e ridefinito gli ambienti di lavoro in Zone Controllata e Sorvegliata.
2. Ai lavoratori classificati in Categoria A viene corrisposta un'indennità nella misura unica mensile lorda di € 113,62.
3. Ai lavoratori classificati in Categoria B viene corrisposta un'indennità nella misura unica mensile lorda di € 28,40.
4. L'indennità di cui ai precedenti commi non sono soggette a detrazioni per assenze verificatesi nel corso del mese, fino ad un massimo di 60 giorni continuativi di assenza.
5. Qualora il periodo di assenza superi i 60 giorni consecutivi, dovranno essere operate detrazioni di 1/30 delle misure uniche mensili lorde sopra previste soltanto per ogni ulteriore giornata calendariale di assenza eccedente i 60 giorni.
6. L'indennità di rischio radiologico non è cumulabile con altre indennità eventualmente previste a titolo nocivo, rischioso e per profilassi.
7. **La corresponsione dell'indennità di rischio radiologico continua ad essere disciplinata dalla vigente normativa speciale in coerenza con la natura "preventiva" anziché risarcitoria riconosciuta dalla sentenza Corte Costituzionale n. 343 del 1992.**

B) INDENNITÀ PROFESSIONALE

1. Per i *tecnici di radiologia*, l'indennità derivante da rischio radiologico assume, **ai sensi dell'art. 18 CCNL 16.2.2003**, la denominazione di indennità professionale a decorrere dal 1° gennaio 2004. **Questa compete in ragione della qualifica professionale posseduta dal dipendente ed è corrisposta in conformità della vigente disciplina (legge 27 ottobre 1988, n. 460) nella misura unica mensile, non correlata alla presenza di € 113,62 lordi.**
2. L'indennità professionale non è cumulabile con l'indennità di rischio radiologico, con altre indennità eventualmente previste a titolo nocivo, rischioso e per profilassi.
3. **Le parti, preso atto della speciale disciplina che concerne i titolari della indennità professionale, convengono che qualora nel corso dell'anno il dipendente tecnico di radiologia usufruisca dei 15 giorni di congedo ordinario previsti dall'art. 5 legge 23 dicembre 1994, n. 724, dette assenze dal servizio dovranno essere equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme relative al Fondo Unico di Sede.**

(*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati comprendono la rivalutazione del 10% operata nel 2007 e devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore.

**ALLEGATO 7
(art. 8)****INDENNITA' DI MANSIONE AI CENTRALINISTI NON VEDENTI
(L. 113/85 - art. 9, comma 1)**

1. Compete a tutti i centralinisti non vedenti, iscritti all'Albo Professionale Nazionale dei centralinisti privi di vista, occupati in base alle norme relative al loro collocamento obbligatorio, una indennità di mansione pari a quella già riconosciuta agli operatori dipendenti dalla soppressa Azienda di Stato per i servizi telefonici.
2. L'indennità va corrisposta per tutti i giorni di effettivo servizio prestato e non si corrisponde durante i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi causa, fatte salve **le eccezioni previste dall'art. 71, comma 5, legge 6.8.2008, n. 133:**
 - a. **Congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata al lavoro, e congedo di paternità (astensioni obbligatorie);**
 - b. **Assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto;**
 - c. **Assenze dovute alla fruizione di permessi per citazione a testimoniare e per espletamento delle funzioni di giudice popolare;**
 - d. **Assenze previste dall'art. 4 comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53 (tre giorni annuali in caso di decesso o grave infermità di un congiunto);**
 - e. **Assenze, per i soli dipendenti portatori di handicap grave, dovute alla fruizione dei permessi di cui all'art. 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (permessi giornalieri ed orari previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 33 legge 104/1992).**
 - f.
3. **IMPORTO: € 4,14 giornaliera, maggiorate del 20% se l'orario è su gg. 5, e ridotte del 50% qualora il servizio prestato sia inferiore alla metà dell'orario giornaliero (Circ. DIFEIMPIEGATI n. 77670 del 21.11.1992). Gli importi sopra indicati comprendono la rivalutazione del 10% operata nel 2007.**
4. In tutti i casi di rapporto di lavoro a tempo parziale (part time) si applica, per il calcolo dell'indennità, la stessa riduzione percentuale del rapporto di lavoro, prendendo come base di calcolo gli importi di cui al punto 3.

(*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore

ALLEGATO 12

(art. 12)

**FONDO TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERIMENTO
“indennità di mobilità”**

(art. 12 CCNI sul FUA 2009)

Al personale civile appartenente alle aree funzionali del comparto Ministeri con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il Ministero della Difesa ed in servizio presso gli Enti della A.D., in caso di trasferimento d'autorità da Enti per i quali è già stato definito il piano di chiusura o di ristrutturazione, compete, **qualora la sede di destinazione coincida con quella prevista dall'amministrazione**, una indennità come sotto specificata:

- 1) **trasferimento permanente** presso una sede di servizio che disti oltre 30 Km dalla sede di origine: compete al dipendente una somma *pro capite* determinata in € 10.845,00 al lordo degli oneri a carico del lavoratore.
- 2) Il personale permanentemente trasferito, destinatario dell'indennità di cui sopra, è obbligato a permanere nella sede di destinazione per un periodo non inferiore a 7 anni. A tal fine la frazione superiore a 6 mesi è valutata un anno.
- 3) **Trasferimento temporaneo** presso una sede di servizio che disti oltre 30 Km dalla sede di origine: compete al dipendente una somma annua *pro capite* determinata in € 1.549,00 al lordo degli oneri a carico del lavoratore.
- 4) Il personale temporaneamente trasferito, destinatario dell'indennità di cui sopra, può beneficiare della stessa per un numero massimo di 7 annualità, in ragione del protrarsi della durata del trasferimento. A tal fine la frazione superiore a 6 mesi è valutata un anno.
- 5) L'indennità di mobilità è oggetto di maggiorazione del 10%, da calcolarsi sempre sulla quota base, ogni 10km fino alla distanza di 60 km; per distanze superiori ai 60 km tale percentuale sarà ridotta al 5% e calcolata con le stesse modalità fino ad un massimo di 120 km. Per distanze superiori ai 120 km la percentuale è determinata nella misura unica del 55% da calcolarsi sulla quota base. Nell'annesso A) è riportata la progressione dell'indennità come sopra detto.
- 6) Per ogni dipendente avente diritto all'indennità di mobilità, viene inoltre assegnato al nuovo Ente di servizio una quota pari ad € 800,00 per compensare il maggior disagio subito. Si rinvia alla contrattazione locale l'individuazione dei casi concreti che abbiano comportato nell'ambito dei mobilitati nell'Ente, il citato maggior disagio.
- 7) L'insieme delle quote assegnate all'Ente verrà ripartito tra i dipendenti ivi trasferiti negli importi che verranno determinati in sede di contrattazione decentrata locale con l'obiettivo di compensare, previa loro valutazione e graduazione, gli effettivi disagi da ciascuno subiti.
- 8) **In caso di trasferimento permanente, ovvero temporaneo, qualora successivamente ad esso abbia luogo un ulteriore trasferimento, quest'ultimo a domanda dell'interessato e prima che si concluda il periodo di permanenza nell'ente di reimpiego prescritto dal trasferimento d'autorità, l'indennità di mobilità subirà una decurtazione proporzionale al periodo di servizio non prestato nella sede di assegnazione.**
- 9) Nel caso di trasferimento permanente detto importo corrisponde alla differenza tra la quota globale percepita dal dipendente e quella risultante dagli anni di servizio resi nella sede oggetto di reimpiego.
Nel caso, invece, di trasferimento temporaneo esso corrisponde alla differenza tra la quota annua percepita dal dipendente e quella risultante dai mesi di servizio prestati nella sede di reimpiego.
In entrambe le ipotesi i periodi di servizio superiori a 6 mesi sono valutati un anno.
- 10) **Nei i casi di mobilità esterna presso altra amministrazione, si applica quanto previsto ai precedenti punti 8) e 9). Nei casi di trasferimento temporaneo presso**

altra amministrazione (comando), il recupero dovrà essere effettuato, anche in caso di rinnovo, in proporzione alla durata dello stesso.

- 11) Al fine di corrispondere l'indennità di mobilità, deve essere chiaramente evidenziato e dichiarato nei verbali di reimpiego annessi ai relativi piani se i trasferimenti sono d'autorità (secondo le esigenze di servizio proposte dall'amministrazione difesa) o in difformità da tali esigenze e quindi nell'interesse del dipendente. in quest'ultimo caso non può essere corrisposta la predetta indennità.
- 12) Non danno luogo alla restituzione pro quota dell'indennità:
 - **Le cause di cessazione del rapporto di impiego;**
 - L'assegnazione a nuovo Ente di servizio a seguito di vincita di corso-concorso o di concorso;
 - Il trasferimento successivo ad altro Ente effettuato ai sensi della legge 104/92 ovvero in ragione di situazioni di particolare gravità così come sanzionate alla lettera b della circolare di Persociv n. D/7/74 del 14.12.1998, nei casi in cui le condizioni che hanno dato titolo al beneficio di cui sopra, siano insorte successivamente al movimento che ha originato il diritto alla predetta indennità, nonché nel caso in cui, pur sussistendo dette condizioni con connotati di handicap non grave, sia intervenuto successivo aggravamento che dà titolo ai benefici di cui sopra.
- 13) Le distanze tra le sedi di servizio vanno riferite al seguente parametro:
 - dall'Ente di provenienza all'Ente di nuova assegnazione. Nel CCNI sul FUA 2004, con interpretazione autentica, si è specificato che con il termine Ente, qualora lo stesso sia articolato in più sedi di servizio, si deve intendere l'effettiva sede di impiego all'interno dell'Ente, sia di quello soppresso o chiuso, che di quello di assegnazione.
- 14) Le distanze sopra indicate devono tenere conto della minore distanza tra dette sedi, e devono essere **attestate con le indicazioni stradali fornite da rilevazioni satellitari del tipo Google maps o similari** ed integrate, ove **dette indicazioni** non siano esaustive, da una dichiarazione resa da una commissione all'uopo costituita presso l'Ente.
- 15) **Gli importi economici indicati ai punti 1, 3, 5 e 6 costituiscono un riferimento certo e costante per esigenze che saranno contrattate, a tal fine anche negli anni futuri.**
- 16) Gli stessi importi devono essere posti a base anche per i dipendenti che hanno avuto diritto all'indennità in parola per trasferimento d'autorità avvenuti dal 1999.

Difesa

ALLEGATO 13

**Fondo unico di amministrazione
2009
progetto distribuzione somme disponibili**

art.	voci	importo al netto degli oneri a carico del datore di lavoro	% degli oneri a carico del datore di lavoro	importo al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro	importo lordo residuo
2	stanziamento in bilancio			72.634.789,00	
3	Fondo Agenzia Industrie Difesa			3.319.410,00	69.315.379,00
4	posizioni organizzative	2.074.159,01	32,70	2.752.409,00	66.562.970,00
11	particolari posizioni di lavoro	3.466.465,71	32,70	4.600.000,00	61.962.970,00
11	quota aggiuntiva del FUS per turnazioni	6.480.783,72	32,70	8.600.000,00	53.362.970,00
11	quota aggiuntiva del FUS per reperibilità	2.788.244,16	32,70	3.700.000,00	49.662.970,00
12	indennità di mobilità	2.803.315,75	32,70	3.720.000,00	45.942.970,00
13	fondo unico di sede 2009	34.621.680,48	32,70	45.942.970,00	0,00

**Fondo unico di sede
2009**

progetto distribuzione delle somme disponibili

art.	VOCI	importi	numero dei dipendenti	quota media pro capite
13	importi al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro	45.942.970,00	31.618	1.453,06
13	importi al netto degli oneri a carico del datore di lavoro	34.621.680,48	31.618	1.095,00